

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 286)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SEGNÌ)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1958

### Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339, e successive estensioni, i capitani dell'Esercito, i tenenti di vascello e i capitani dei Corpi della Marina militare nonché i capitani del Corpo della Guardia di finanza assumono la qualifica di 1° capitano al compimento del dodicesimo anno di grado.

Ai primi capitani spettano:

a) un'indennità annua fissa, computabile in pensione, di lire 400 (è in corso disegno di legge per elevarla a lire 12.000);

b) l'indennità militare e l'indennità di missione del grado immediatamente superiore.

La suddetta indennità annua e l'indennità militare del grado superiore spettano, inol-

tre, ai capitani del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) al compimento del quinto anno di grado e di venti anni di servizio permanente effettivo, computati dal ventottesimo anno di età, indipendentemente dal conferimento della qualifica di primo capitano. Ciò nella considerazione che i suddetti ufficiali, la cui carriera è limitata al grado di capitano, per l'età in cui lo raggiungono, spesso cessano dal servizio prima di compiervi dodici anni di permanenza.

Per i capitani dell'Aeronautica non è prevista la qualifica di primo capitano. Peraltro agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo ammini-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazione, già tutti con carriera limitata al grado di capitano, fu estesa la ripetuta indennità annua alle speciali condizioni di anzianità di grado e di servizio previste per gli ufficiali del C.E.M.M. (regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1422).

In prosieguo di tempo la carriera degli ufficiali maestri di scherma e di banda, già limitata al grado di sottotenente e poi a quello di tenente, è stata elevata al grado di capitano; mentre la carriera degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, è stata elevata al grado di tenente colonnello.

In relazione alla cennata situazione, ragioni equitative consigliano di estendere le cennate speciali disposizioni vigenti per gli ufficiali del C.E.M.M. agli altri ufficiali con carriera limitata al grado di capitano. Sembra, inoltre, opportuno stabilire che ai personali in parola sia attribuita, al compimento del quinto anno di grado e di venti anni di servizio permanente effettivo, com-

putati dal ventottesimo anno di età, insieme con i menzionati benefici economici, anche la qualifica di primo capitano, come riconoscimento essenzialmente morale nei riguardi di ufficiali giunti al massimo della carriera.

Per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, è, invece, da abrogare la cennata facilitazione, essendo stata la loro carriera elevata al grado di tenente colonnello.

Si è ravvisata, infine, l'opportunità di istituire la qualifica di primo capitano, col relativo trattamento economico, anche per la Aeronautica. Infatti, stante la situazione attuale dei ruoli di questa Forza armata, anche presso di essi si verificano ora le situazioni che giustificarono l'istituzione della ripetuta qualifica.

Ai surriferiti intendimenti risponde l'unito disegno di legge, le cui singole norme non sembra abbisognino di particolari chiarimenti.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituita la qualifica di primo capitano per i capitani dell'Aeronautica. Tale qualifica è conferita ai capitani di tutti i ruoli che abbiano compiuto dodici anni di grado.

Ai capitani delle categorie in congedo di tutti i ruoli dell'Aeronautica spetta la qualifica di primo capitano quando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.

Per la parte non regolata dai commi precedenti, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376.

È abrogato il regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1422, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

## Art. 2.

Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di pri-

mo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonché ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa è conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.

## Art. 3.

All'onere di lire 3.873.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà fatto fronte, per lire 3.870.000 con gli stanziamenti dei capitoli 28 (lire 714.000), 30 (lire 156.000), 73 (lire 550.000) e 75 (lire 2.450.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e per lire 3.000 con gli stanziamenti del capitolo 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.